REGOLAMENTO (CEE) N. 2052/84 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1984

che rettifica il regolamento (CEE) n. 2011/84 relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica araba d'Egitto a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82 (4), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che fissa le regole per l'applicazione nel 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (5),

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (7) in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2011/84 della Commissione (8), ha fissato le condizioni ~~per~~ la fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica araba d'Egitto a titolo di aiuto alimentare;

considerando che da una verifica è risultato che l'allegato I a di detto regolamento non corrisponde alle misure presentate per parere al comitato di gestione; che occorre pertanto rettificare tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO;

Articolo 1

Nell'allegato I a del regolamento (CEE) n. 2011/84 il testo del punto « 10. Condizionamento » è sostituito dal seguente testo:

« 10. **Condizionamento:**

— in sacchi di iuta di un peso minimo di 650 g o
— in sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 375 g;
— peso netto dei sacchi: 68 kg;
— iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza:
"WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO EGYPT". ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1984.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 1.
(6) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(7) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(8) GU n. L 187 del 14. 7. 1984, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione